

# IPC PUGLIA SRL

San Giovanni Teatino, 07/10/2022

Spett.le  
Presidenza del Consiglio  
dei ministri  
Ufficio di Segreteria  
Pec: uscm@palazzochigi.it

E p.c.

Ministero della  
Transizione Ecologica  
Pec: va@pec.mite.gov.it

**Oggetto:** Progetto 7522 "Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e segg. del d.lgs. 152/2006. Progetto di impianto integrato agri-voltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 47,83 MW e opere di connessione alla RTN nei Comuni di Orta nova, Ortona e Stornara (FG)". **Controdeduzioni al parere del Ministero della Cultura prot. 23320 del 20.6.2022.**

Spett.le Presidenza del Consiglio, spett.le Ministero,

il sottoscritto Angeloro Ivano in qualità di legale rappresentante della società IPC Puglia S.r.l. (di seguito "**Società**") formula la presente nota in riscontro al parere negativo formulato dal Ministero della Cultura con nota prot. 23320 del 20.6.2022 (di seguito "**Parere**") nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di impianto integrato agri-voltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 47,83 MW e opere di connessione alla RTN nei Comuni di Orta nova, Ortona e Stornara (FG)" (di seguito "**Progetto**").

# IPC PUGLIA SRL

Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il parere n. 8 del 16.6.2022 favorevole alla realizzazione del Progetto.

Lo scopo del presente documento è di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri elementi utili a definire in senso positivo l'iter che verrà attivato volto a comporre il contrasto tra i predetti pareri, anche alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

\*

Prima di entrare nel merito dei singoli profili, occorre evidenziare, su un piano generale, l'errore di fondo che contraddistingue il Parere del MiC.

In particolare, il Ministero della Cultura ritiene che il Progetto contrasti con il piano paesaggistico regionale che *disincentiva "la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali"*, evidenziando altresì che (i) una specifica misura del PNRR propone la *"tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"* (ii) la Regione Puglia avrebbe già contribuito agli obiettivi di produzione di energia *green*.

Tali argomenti non sono in alcun modo condivisibili.

**Anzitutto**, il Ministero non ha minimamente colto le peculiarità del Progetto che non è affatto qualificabile come tradizionale impianto fotovoltaico, essendo invece accompagnamento da un innovativo progetto agricolo combinato: tali caratteristiche consentono di qualificarlo come agro-voltaico, in coerenza con le linee guida ministeriali.

Nello specifico, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo può essere reso impermeabile impedendo la crescita della vegetazione e quindi il terreno agricolo può perdere la sua potenzialità produttiva, **nel caso del progetto agri-fotovoltaico in esame i pannelli FV sono posizionati direttamente su pali più alti (2,7 m. dal suolo) e ben distanziati tra loro (oltre 9 m.), in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante con il progetto olivicolo intensivo proposto, consentendo il passaggio dei mezzi agricoli di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione prevista.**

# IPC PUGLIA SRL

Il Progetto inoltre prevede misure mitigative sia in fase di esercizio mediante la piantumazione di specie autoctone, quali uliveto intensivo, posto dalla parte esterna alla recinzione in modo da produrre un effetto naturale rispetto al contesto tipico locale.

Al riguardo, preme evidenziare che, a dispetto della posizione del MiC, la Commissione PNRR ha rilevato che l'integrazione dell'impianto fotovoltaico con la coltivazione dell'olivo superintensivo consente di mantenere la funzionalità del suolo in termini di fertilità, accumulo di carbonio organico, permeabilità e regimazione delle acque meteoriche. Inoltre, la scelta della conduzione agricola nel regime dell'agricoltura integrata rappresenta una soluzione più sostenibile rispetto a quella di tipo convenzionale.

Proprio in casi analoghi, la giurisprudenza del TAR Puglia ha avuto modo di stigmatizzare pareri negativi espressi dalle soprintendenze locali evidenziando la diversità ontologica tra impianti fotovoltaici tradizionali e impianti agro-voltaici in quanto *"hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici"* (cfr., TAR Puglia, Lecce, sentt. nn. 248-586-1267/2022).

Da qui emerge l'erroneità dell'approccio del Mic dal momento che le previsioni del piano prese in considerazione non possono fondare l'adozione di un parere negativo in quanto volte a scoraggiare una tipologia di progetti completamente diversa da quella che viene in questa sede in rilievo.

In altri termini, il PPTR pugliese vuole scoraggiare il consumo di suolo e si può affermare che il Progetto si muove in quella stessa direzione essendo in grado di coniugare l'attività agricola con l'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Inoltre, proprio dalla lettura del PNRR citato (parzialmente) dal MiC emerge il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti agro-voltaici. Come riconosciuto anche dal TAR Puglia, infatti, *"non possono essere sottaciuti gli obiettivi di politica energetica che lo Stato*

# IPC PUGLIA SRL

*si è prefisso di realizzare con l'approvazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). In particolare, un apposito settore di intervento è dedicato all'agrovoltaico. Vi si afferma che il Governo punta all'implementazione «... di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte». All'evidenza, il settore dell'agrovoltaico costituisce oggetto di specifico studio e attenzione da parte del Governo centrale e regionale, nella consapevolezza che il bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale (l'interesse alla tutela del paesaggio rurale, da un lato; l'interesse all'implementazione di sistemi di approvvigionamento di energia da fonti alternative a quelle fossili) non si attua mediante la semplicistica "opzione zero" (no agli impianti FER su di una determinata area), ma comporta l'interrogarsi sulla possibilità di coniugare le esigenze agricole con quelle della produzione di energia da fonti «pulite»" (cfr., TAR Puglia, sent. n. 1267/2022).*

In sintesi, contrariamente a quanto affermato dal MiC, il PNRR incoraggia la realizzazione di impianti agro-voltaici come quello di Progetto.

Sorprende poi la menzione al contributo già dato dalla Regione Puglia agli impianti FER.

Al riguardo, ci si limita a evidenziare che, come la realtà si sta incaricando di dimostrare, gli obiettivi al 2020 siano ormai desueti essendo ormai impellente la necessità di raggiungere i nuovi obiettivi di produzione di energia green previsti dalla normativa euro-unitaria e ribaditi dal Piano RepowerEU anche al fine del raggiungimento dell'indipendenza energetica.

Il tutto, peraltro, nell'ottica di raggiungere, secondo quanto previsto dal Regolamento 2021/1119/UE la **neutralità climatica al 2050.**

\*

Altro argomento di rilievo da evidenziare è che la Commissione PNRR ha confermato che **l'area di Impianto non ricade in aree non idonee FER.**

Si tratta di un aspetto di assoluto rilievo atteso che, secondo costante giurisprudenza costituzionale il legislatore statale, ha trovato un punto

# IPC PUGLIA SRL

di equilibrio tra valori costituzionali potenzialmente antagonistici nell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare *“la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009). In particolare, il comma 10 del citato art. 12 – evocato a parametro interposto nel presente giudizio – dispone che le “Linee guida” devono essere approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». La norma richiamata prevede che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio «residuale» deve essere individuata nel «principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea» (sentenza n. 224 del 2012). Le predette “Linee guida” sono state adottate con il richiamato d.m. 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17) – parimenti evocato a parametro interposto nel presente giudizio – indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (cfr., Corte Cost., sent. n. 199/2014).*

La circostanza che l'area non sia qualificata come *non idonea*, dunque, costituisce un elemento di primario rilievo al fine di consentire la realizzazione del Progetto, anche perché l'Impianto non intercetta beni paesaggistici o culturali tutelati dalla legge o dal piano paesaggistico.

# IPC PUGLIA SRL

Ciò è stato confermato anche dalla Commissione PNRR che ha ribadito l'assenza di particolari beni naturali e culturali quali ulivi monumentali e muretti a secco all'interno e nei pressi dell'area di progetto con conseguente compatibilità del Progetto con il sito di interesse.

\*

Con riferimento agli impatti cumulativi, lo Studio di Impatto ambientale ha analizzato l'impatto del Progetto con altri impianti FER realizzati e in corso di autorizzazione nell'areale di progetto.

In base alla normativa di riferimento, e contrariamente a quanto rilevato dal MiC, non sussiste alcun impatto rilevante dal momento che l'area di progetto non è interessata da altri impianti FV o AGRO-FV (fermo restando che, in base alla giurisprudenza del TAR Lecce, non si verifica comunque effetto comulo tra impianto agro-voltaico e fotovoltaico tradizionale).

Per quanto riguarda gli impianti eolici, l'impatto percettivo sulla visuale paesaggistica è dato dagli aerogeneratori che si sviluppano in altezza e risultano ben visibili da diverse centinaia di metri di distanza, mentre un impianto fotovoltaico quale quello in esame ha uno sviluppo verticale minimo così da incidere esigualmente sulla componente.

A ogni modo, in considerazione del fatto che l'assetto paesaggistico dell'area risulta allo stato di fatto ricco di elementi antropici quali gli svariati aerogeneratori presenti, è stato predisposto un progetto di mitigazione a verde dell'impianto che prevede la realizzazione di una quinta arborea arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione che imiterà un'area di macchia mediterranea spontanea ma al tempo stesso funzionale alla mitigazione dell'impatto visivo. Vista la progettazione di apposite opere di mitigazione (filare alberato attorno alla recinzione e inserimento di filari di ulivi tra le fila di pannelli) l'attuale percezione dell'area di interesse - nella quale sono ben visibili gli aerogeneratori esistenti - non risulta in alcun modo alterata dalla presenza di un impianto FV integrato da un impianto olivicolo superintensivo, con inerbimento dei suoli al di sotto dei moduli e con un

# IPC PUGLIA SRL

filare perimetrale dalla configurazione di macchia mediterranea spontanea.

Del resto, anche la Commissione PNRR ha ritenuto che l'analisi condotta negli elaborati progettuali sia esaustiva e immune dalle criticità sollevate dal MiC sollevate criticità.

\* \* \*

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società confida che codesta Spett.le Presidenza del Consiglio dei ministri, rilasci il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, non sussistendo elementi ostativi alla realizzazione del Progetto che, al contrario, è coerente e attuativo della programmazione energetica statale ed euro-unitaria.

Con osservanza

Per la Società

